

Bruxelles, 9.11.2017
COM(2017) 588 final

2017/0295 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea,
in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo
sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e
la Repubblica dell'Azerbaijan,
in merito all'adozione del suo regolamento interno**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sulla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan e dell'Unione europea è entrato in vigore il 1° settembre 2014¹. L'accordo ha istituito, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti per entrambe le parti, volti a semplificare le procedure di rilascio dei visti per i cittadini dell'Azerbaijan e dell'UE. A norma dell'articolo 12 dell'accordo è istituito un comitato misto incaricato tra l'altro di controllare l'applicazione dell'accordo stesso. A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Il regolamento interno è adottato con decisione del comitato misto e non fa parte dell'accordo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Il Consiglio autorizza il rappresentante dell'UE nel comitato misto, ossia la Commissione, ad adottare il regolamento interno in base alla presente proposta. Scopo del regolamento interno è l'organizzazione dei lavori del comitato misto nonché l'assistenza alla preparazione e gestione delle riunioni.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il regolamento interno, figurante nell'allegato della presente proposta di decisione del Consiglio, è il risultato delle consultazioni con le autorità competenti dell'Azerbaijan che si sono tenute nella prima e nella seconda riunione del comitato misto e in uno scambio di messaggi di posta elettronica tra una riunione e l'altra (l'ultima il 5 giugno 2017). Gli Stati membri sono stati consultati con procedura scritta conclusasi il 16 giugno 2017.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

¹ G.U. L. 128 del 30.4.2014, pag. 49.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea,
in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo
sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e
la Repubblica dell'Azerbaijan,
in merito all'adozione del suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan²,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan³ (di seguito, l'"accordo") è entrato in vigore il 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 12 dell'accordo è istituito un comitato misto incaricato della gestione dell'accordo stesso. A norma del paragrafo 4 del suddetto articolo il comitato misto istituito dall'accordo adotta il proprio regolamento interno.
- (3) Il regolamento interno è necessario per organizzare i lavori del comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di controllarne l'applicazione.
- (4) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto ai fini della gestione dell'accordo.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto

² GU L 128 del 30.4.2014, pag. 47.

³ GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.

all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan in merito all'adozione del suo regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*